

A tutti i
Signori Clienti
loro sedi

Saronno, 18 Marzo 2011

Oggetto: Circolare del 18.03.2011

Argomento nr. 1) PROROGA AL 31 LUGLIO 2011 PER LE RICHIESTE DI SOSPENSIONE DEI DEBITI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Il Ministero dell'Economia, l'Associazione Bancaria Italiana e le altre rappresentanze d'impresa firmatarie dell'Avviso comune per la sospensione dei debiti delle PMI hanno deciso di prorogare il termine per la presentazione delle istanze al 31 luglio 2011. Gli interventi previsti dal nuovo Accordo del 16 febbraio 2011 prevedono la possibilità di richiedere:

- ➔ la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale della rata dei mutui;
- ➔ la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale implicita dei canoni di *leasing* immobiliare;
- ➔ la sospensione per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita dei canoni di *leasing* mobiliare;
- ➔ l'allungamento delle scadenze delle anticipazioni bancarie su crediti a breve termine.

Qualora un'impresa abbia già fruito della moratoria per un contratto di *leasing* o per l'allungamento della scadenza di un credito, non potrà fruire di un'ulteriore agevolazione per lo stesso contratto. Le imprese che hanno già fruito della moratoria sui mutui possono, invece, richiedere una nuova sospensione sugli stessi non superiore ai 2 anni per i finanziamenti chirografari e ai 3 anni per quelli ipotecari. Le banche possono mettere a disposizione delle PMI che ne facciano richiesta strumenti di gestione del rischio del tasso di interesse.

Condizioni soggettive per le imprese che vogliono accedere alla moratoria

Le piccole e medie imprese interessate alle misure previste nell'Avviso comune del 3 agosto 2009 (ripreso dall'Accordo del 16 febbraio 2011) devono avere:

- ➔ un numero di dipendenti a tempo indeterminato o determinato non superiore a 250 unità;
- ➔ un fatturato annuo minore di 50 milioni di euro (oppure un totale di attivo di bilancio minore di 43 milioni di euro).

SEDE DI SARONNO:
21047 - SARONNO - VA
VIA RAMAZZOTTI, 20
TEL: + 39.02.25060267
FAX: + 39.02.25060260

SEDE DI MILANO:
20122 - MILANO - MI
VIA DURINI, 27
TEL: +39.02.783291
FAX: +39.02.783833

Tali requisiti devono essere riferiti alla singola azienda, senza considerare l'eventuale partecipazione a gruppi societari. Le PMI richiedenti, inoltre, devono essere residenti in Italia e provare la continuità e le prospettive economiche dell'azienda.

È stato stabilito che possano accedere alle iniziative le PMI che alla data del 30 settembre 2008 erano "in bonis" nei confronti della banca/intermediario a cui viene presentata la domanda e che alla data di presentazione della domanda di sospensione dei debiti non abbiano posizioni classificate come ristrutturate, in sofferenza, incagliate, esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 180 giorni ovvero procedure esecutive in corso. La generica formulazione procedure esecutive in corso comprende tutte le procedure immobiliari e mobiliari sia su iniziativa della banca/intermediario sia su iniziativa di terzi.

I mutui e i *leasing* oggetto della sospensione delle quote capitale

Possono beneficiare della sospensione:

- tutti i mutui di durata superiore a 18 mesi e un giorno stipulati prima del 3 agosto 2009;
- tutti i *leasing* finanziari (non quelli operativi) immobiliari e mobiliari stipulati prima del 3 agosto 2009.

L'impresa dovrà dichiarare di non avere rate scadute (non pagate o pagate parzialmente) da non più di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda. Qualora vi siano rate in mora scadute da non più di 180 giorni la sospensione avrà effetto dalla prima delle rate rimaste impagate:

- durante la sospensione l'impresa pagherà rate di soli interessi, al tasso contrattualmente pattuito;
- al termine l'impresa rimborserà le quote capitali interessate dalla sospensione.

L'impresa potrà beneficiare dell'allungamento del piano di ammortamento dei mutui e dei *leasing* finanziari per un periodo pari a quello di sospensione, fatta salva la facoltà di chiedere il ricalcolo delle rate successive al pagamento delle quote capitale sospese in modo che la durata complessiva del mutuo/*leasing* non subisca variazioni.

Il *fac-simile* dell'istanza da presentare a banche e intermediari

L'ABI ha concordato con le associazioni d'impresa un modulo condiviso per la richiesta della sospensione dei debiti e delle operazioni di allungamento dei crediti oggetto di anticipazione da parte delle imprese interessate all'attuazione di uno o più punti dell'Avviso comune. Le banche e gli intermediari sono tenuti a fornire risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza. L'accettazione della domanda non può essere subordinata alla richiesta di ulteriori garanzie aggiuntive da parte degli istituti. Il *fac-simile* del modello è prelevabile dal sito web

http://www.abi.it/manager?action=show_document&portalId=1&documentId=10531%20.

Nel modulo di domanda approvato le imprese devono autocertificare "di avere adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale": ciò, il più delle volte, si tramuta nella richiesta da parte delle banche/intermediari di una documentazione aggiuntiva rispetto alla semplice compilazione della istanza.

Gli allegati richiesti mutano a seconda della banca/intermediario, al fine possa essere verificata la sussistenza dei requisiti richiesti:

- ➡ ultimi bilanci approvati dall'impresa richiedente;
- ➡ ultime dichiarazioni dei redditi dell'impresa richiedente;
- ➡ bilancio infrannuale fino alla data di presentazione dell'istanza.

Argomento nr. 2) ESTINZIONE DI CARTELLE ESATTORIALI CON CREDITI COMPENSABILI

Nell'ambito delle procedure di aggiornamento del sistema della riscossione, un apposito decreto del Ministero delle Finanze ha finalmente dato il via libera alla possibilità di pagare (totalmente o parzialmente) i debiti verso gli agenti della riscossione con crediti compensabili, tramite l'utilizzo del modello F24.

Nella tabella che segue si dà conto dei tratti essenziali della disposizione, raccomandando un contatto continuo con lo Studio nella prima fase applicativa.

<p>Crediti utilizzabili in compensazione</p>	<p>Per poter estinguere un debito con l'esattoria, il contribuente deve possedere dei crediti erariali legittimamente compensabili. Rientrano nella categoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Crediti Irpef e Ires; ➔ Crediti Iva; ➔ Crediti Irap; ➔ Crediti per addizionali comunali e regionali; ➔ Ogni altro credito per tributi da esporre nella sezione Erario del modello F24. <p>Ne deriva che non possono essere utilizzati, ad esempio, eventuali crediti Inps e Inail.</p>
<p>Debiti che possono essere pagati</p>	<p>Così come il contribuente può spendere crediti erariali, anche la partita di debito da chiudere deve riferirsi ai medesimi tributi. Pertanto, rientrano nell'ambito applicativo le cartelle per Irpef, Ires, Iva, Irap, addizionali.</p> <p>Non possono, viceversa, essere pagate con una compensazione le cartelle esattoriali che si riferiscono, ad esempio, a debiti relativi ad Inps o Inail.</p>
<p>Tipologia di debito verso Equitalia</p>	<p>I debiti che possono essere saldati, al momento, sono quelli relativi a cartelle esattoriali, scadute e non scadute.</p> <p>A decorrere dal prossimo 1° luglio 2011, inoltre, si potranno pagare anche dei debiti verso Equitalia non contenuti in cartelle esattoriali, ma derivanti da avvisi di accertamento ai fini delle imposte dirette e Iva divenuti esecutivi.</p>
<p>Modalità di estinzione</p>	<p>Il saldo dei debiti verso Equitalia deve avvenire con l'utilizzo del modello F24 Accise, con l'utilizzo del codice tributo "Ruol".</p> <p>Al riguardo, sul modello deve essere indicata anche la provincia di competenza dell'agente della riscossione (targa automobilistica) ed il codice ente "R".</p> <p>Non vanno compilati, invece, i campi relativi al "Codice identificativo", "Mese" e "Anno di riferimento".</p>
<p>Estinzione totale o</p>	<p>Il contribuente non è obbligato all'estinzione totale del debito, potendo anche provvedere in modo parziale.</p>

parziale	In tal caso, tuttavia, è necessario comunicare preventivamente ad Equitalia le partite che si intendono saldare, ai fini di un corretto recepimento degli importi.
Individuazione dell'ammontare esatto del debito	Spesso non si è a conoscenza dell'importo esatto del debito verso Equitalia, specialmente nel caso di cartelle esattoriali già scadute e maggiorate di interessi di mora e spese. In tali casi, è opportuno acquisire l'indicazione esatta dall'agente della riscossione; quest'ultimo, potrà anche trasmettere il modello F24 per conto del cliente.

La possibilità sopra descritta deve essere correlata con l'altra disposizione già in vigore dal 2011, in forza della quale il contribuente non può effettuare compensazioni di crediti erariali di alcun importo, nel caso in cui abbia ruoli scaduti e non pagati, sempre per imposte erariali, di ammontare superiore ad €1.500.

Ovviamente, al ricorrere di tale impedimento, è certamente ammessa l'estinzione del ruolo con la compensazione di cui sopra, proprio in quanto le nuove norme intendono obbligare i contribuenti a destinare in via prioritaria i propri crediti alla estinzione dei debiti pregressi.

Stante l'esistenza di sanzioni che puniscono coloro che utilizzano crediti in compensazione pur in presenza di cartelle esattoriali scadute, raccomandiamo alla clientela tutta di verificare in modo scrupoloso l'esistenza di tali pendenze prima di effettuare qualsiasi compensazione e di avvisare prontamente lo Studio della notifica di cartelle esattoriali di qualsiasi natura, al fine di verificare la possibilità sia della estinzione che della compensazione.

Richiediamo, inoltre, ai Clienti che demandano l'effettuazione dei versamenti telematici allo Studio di restituire firmata la dichiarazione che segue.

Carta intestata dell'azienda	
	Spett. le Studio
	Fax: _____
<p>Oggetto: compensazione dei crediti erariali</p> <p>Il sottoscritto, in qualità di dell'azienda, con la presente autorizza lo Studio alla effettuazione di compensazioni di crediti erariali con modello F24, in quanto non sono presenti ruoli scaduti e non pagati di tributi erariali per importi superiori ad € 1.500,00, sollevandolo da qualsiasi responsabilità al riguardo.</p> <p>La presente autorizzazione vale sino a revoca scritta, da inviare anche a mezzo fax, al momento della insorgenza di eventuali cause ostate.</p>	

Data _____

Firma _____

SEDE DI SARONNO:
21047 – SARONNO – VA
VIA RAMAZZOTTI, 20
TEL: + 39.02.25060267
FAX: + 39.02.25060260

SEDE DI MILANO:
20122 – MILANO - MI
VIA DURINI, 27
TEL: +39.02.783291
FAX: +39.02.783833

Argomento nr. 3) ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS PER ARTIGIANI, COMMERCianti E SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

L'Inps, con le Circolari n.30/11 e n.34/11, ha definito le aliquote previste per il calcolo dei contributi IVS dovuti da artigiani e commercianti e dei contributi dovuti dai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui alla L. n.335/95 per l'anno 2011.

Artigiani e Commercianti

Il contributo dovuto dai soggetti iscritti nelle gestioni degli Artigiani e degli Esercenti attività commerciali si determina applicando sulla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini Irpef (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza) le aliquote contributive con le seguenti caratteristiche:

- ➔ in **misura fissa** per la quota di reddito al più pari ad € 14.552;
- ➔ in **misura percentuale** sul reddito eccedente il minimale fino ad € 71.737 (fino ad € 93.622 per i soggetti privi di anzianità alla data del 31/12/95).

Il contributo per l'anno 2011 è dovuto sulla totalità dei redditi di impresa prodotti nel 2010 per la quota eccedente il minimale in base alle aliquote esposte in tabella. I redditi descritti corrispondono a limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa. Sono previste agevolazioni a favore dei coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni (riduzione di 3 punti percentuali delle aliquote) e dei soggetti con più di 65 anni di età già pensionati (riduzione del 50% dei contributi dovuti).

REDDITO DA € 14.552 FINO AD € 43.042	Artigiani	Commercianti
Titolari, soci e collaboratori di età superiore ai 21 anni	20,00 %	20,09 %
Collaboratori di età non superiore ai 21 anni	17,00 %	17,09 %

REDDITO DA € 43.042 FINO AD € 71.737 (oppure € 93.622)	Artigiani	Commercianti
Titolari, soci e collaboratori di età superiore ai 21 anni	21,00 %	21,09 %
Collaboratori di età non superiore ai 21 anni	18,00 %	18,09 %

Tali versamenti a titolo di acconto per il periodo d'imposta 2011 avverranno mediante la compilazione del modello F24 in 4 quote fisse sulla base del reddito minimale (entro il 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre e 16 febbraio 2012) e in due quote sulla base del reddito eccedente il minimale (16 giugno e 30 novembre). Il conguaglio di tali versamenti effettuati a titolo di acconto avverrà in base a quanto dovuto sulla totalità dei redditi di impresa realizzati nell'anno 2011 entro il 16 giugno 2012.

Iscritti alla gestione separata


Sono tenuti all'obbligo contributivo nei confronti della Gestione separata Inps i soggetti che hanno redditi derivanti da:

- ➔ collaborazione coordinata e continuativa, contratto a progetto o collaborazioni occasionali;
- ➔ attività di lavoro autonomo, cioè liberi professionisti privi di cassa previdenziale di categoria;
- ➔ attività di lavoro autonomo occasionale (se superano il limite di reddito di € 5.000 annui);
- ➔ vendite porta a porta, cioè incaricati alle vendite a domicilio (se superano il limite di reddito di € 6.410,26 annui);
- ➔ associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro.

Il contributo per l'anno 2011 è previsto sulla base di aliquote invariate rispetto a quelle del 2010, da applicare nei limiti di un massimale di reddito pari ad € 93.622 (incrementato rispetto al massimale per l'anno 2010 pari ad € 92.147):

- ➔ **26,72%** per i non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria oltre alla gestione separata. Il contributo è comprensivo dell'aliquota dello 0,72% per finanziare l'indennità di maternità, l'assegno per il nucleo familiare e l'indennità di malattia;
- ➔ **17%** per i collaboratori e i professionisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria; i titolari di pensione diretta, cioè quella derivante da contributi versati per il proprio lavoro e i titolari di pensione di reversibilità.

Il contributo alla Gestione separata va versato all'Inps con il modello F24. Le metodologie di versamento variano a seconda che il versamento riguardi i professionisti o i collaboratori.






successivo a quello di pagamento del compenso. È per il 55% a carico dell'associante e per il restante 45% a carico dell'associato.

Argomento nr. 4) SCADENZA AL 31/03/11 PER L'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI LEASING IMMOBILIARI

La Legge di Stabilità 2011 è intervenuta modificando la disciplina riguardante l'applicazione delle imposte ipocatastali nell'ambito del *leasing* immobiliare. Per stabilire una completa equiparazione tra acquisto diretto e *leasing*, per i contratti stipulati a partire dall'1/01/11 anche nelle locazioni finanziarie immobiliari, l'acquisto da parte della società di *leasing* sconterà le imposte ipotecaria e catastale (poi ribaltate sull'utilizzatore) nella misura complessiva del:



La registrazione avverrà solo in caso d'uso, con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa (almeno di questo parere si è dimostrata Assilea).

Al momento del riscatto, saranno invece pagate le ipocatastali in misura fissa.

Per evitare di offrire un ingiusto vantaggio a chi ha sottoscritto il contratto entro il 31/12/10 (in tal caso con riferimento all'immobile oggetto del contratto sono infatti state pagate le ipocatastali solo nella misura del 2% al momento della sottoscrizione) rispetto a chi lo ha sottoscritto a partire dall'1/01/11 (che invece deve versare l'imposta nella misura del 4% al momento della sottoscrizione), per i primi la Legge di Stabilità 2011 ha stabilito l'obbligo di versare un'imposta sostitutiva entro il 31/03/11.

Pertanto, sui contratti in corso alla data dell'1/01/11, sarà dovuta **entro il prossimo 31 marzo 2011** un'imposta sostitutiva delle imposte ipotecarie e catastali. Tale imposta deve essere versata in unica soluzione.

Chi deve effettuare il versamento

Secondo quanto previsto nel provvedimento attuativo del 14 gennaio 2011 (protocollo n.6275/11) emanato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, l'assolvimento dell'imposta dovuta da parte di uno dei contraenti comporta l'estinzione dell'obbligo tributario verso l'erario, con effetto anche nei confronti degli altri contraenti. Il versamento, pertanto, può essere fatto indifferentemente da parte dell'utilizzatore ovvero da parte della società concedente.

Con ogni probabilità saranno le società di *leasing* ad occuparsi di tale adempimento: si invita pertanto la gentile clientela a contattare il concedente per accordarsi circa il soggetto che si incaricherà di tale adempimento. Nel caso in cui il si decidesse di occuparsene direttamente (previo necessario coordinamento con il concedente), si invita a contattare lo Studio per un confronto circa le corrette

modalità di determinazione dell'imposta sostitutiva (si veda oltre).

Il provvedimento del 14/01/11 chiarisce inoltre che:

- ➔ L'imposta sostitutiva deve essere corrisposta anche in relazione ai contratti di locazione finanziaria per i quali, entro il 31 dicembre 2010, sia stato esercitato il diritto di riscatto da parte dell'utilizzatore, ma non sia stato ancora stipulato il relativo contratto di compravendita (quindi il materiale trasferimento dell'immobile avviene solo nel 2011, senza più versare le ipocatastali in misura proporzionale);
- ➔ L'imposta sostitutiva non è, invece, dovuta per i contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili rispetto ai quali, entro il 31 dicembre 2010, la società di *leasing* non abbia ancora acquisito la proprietà (perché in tale caso la società di *leasing*, acquisendo l'immobile nel corso del 2011, già pagherà le imposte ipocatastali proporzionali nella misura del 4%).

Secondo quanto affermato da Assonime nella circolare n.3 del 15 febbraio 2011, visto che il presupposto del tributo è costituito dall'esistenza di un contratto di *leasing* in corso di esecuzione alla data del 1° gennaio 2011, l'imposta deve essere assolta anche nei casi in cui il contratto abbia cessato di avere esecuzione, a seguito di esercizio del riscatto o per altre cause (ad esempio per risoluzione anticipata), nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio e il 31 marzo 2011.

Determinazione della sostitutiva

Secondo quanto previsto nella L. n.220/10 e secondo quanto chiarito dal provvedimento del 14/01/11, l'imposta sostitutiva sarà come di seguito determinata:

2% (per i fabbricati strumentali) o **3%** (per i fabbricati a destinazione abitativa) calcolato sul costo dell'immobile per il concedente. Sul punto si segnala come non vi siano chiarimenti circa il valore da prendere a riferimento nel caso di *leasing* appalto, ossia quando la società di *leasing* si stia occupando / si sia occupata della costruzione dell'immobile.

Va portato in riduzione l'importo pagato a titolo di **imposta di registro sui canoni di locazione**.

Su tale differenza verrà poi applicata una **riduzione percentuale del 4% per ciascun anno** che manca al termine del contratto. Le annualità dovrebbero essere computate in misura arrotondata (quindi, ad esempio, 15 anni e 3 mesi dovrebbe essere arrotondato a 15 anni), anche se su tale aspetto non si è ancora espressa l'Amministrazione Finanziaria.

Maggiore, quindi, sarà la durata residua del contratto di locazione finanziaria, minore sarà l'importo da versare a titolo di imposta sostitutiva.

Esempio

Leasing con scadenza al 31/12/22.

Costo del concedente: €400.000.

Imposta di registro pagata fino al 31/12/10: €1.000.

Imposta sul riscatto $400.000 \times 2\% = 8.000 - 1.000 = 7.000$.

Riduzione per anni residui: $4\% \times 12 \text{ anni} = 48\%$.

Imposta sostitutiva da versare: $7.000 - (7.000 \times 48\%) = 7.000 - 3.360 = \mathbf{3.640}$.

Argomento nr. 5) DAL 2011 NUOVE REGOLE PER INDIVIDUARE LA TERRITORIALITÀ DI TALUNE PRESTAZIONI AI FINI IVA

Come è noto, il D.Lgs. n.18/10 ha modificato le disposizioni del decreto Iva al fine di realizzare un adeguamento progressivo alle previsioni contenute nella Direttiva 2008/8/CE. Tali disposizioni sono, in generale, entrate in vigore il 1° gennaio 2010.

Occorre in proposito segnalare che, **a partire dal 1° gennaio 2011**, vengono modificate le regole che consentono di individuare la territorialità dei servizi didattici, scientifici, culturali, artistici, sportivi, ricreativi e simili, comprese le fiere ed esposizioni, i relativi servizi resi dagli organizzatori, le prestazioni accessorie ed i corrispettivi per l'accesso alle suddette manifestazioni.

Tali prestazioni, fino al 31 dicembre 2010, sono state disciplinate dalla deroga contenuta nell'art.7-*quinquies* del decreto Iva, che rendeva rilevante il luogo di materiale prestazione del servizio ai fini della territorialità.

I servizi descritti, invece, a fare data dal 1° gennaio 2011, rientrano nella regola generale contemplata nell'art.7-*ter* del DPR n.633/72, che considera tali servizi territorialmente rilevanti nel Paese ove il committente dei servizi stessi è stabilito, indipendentemente dal luogo della materiale prestazione dei servizi stessi.

La sopra citata deroga - che rende rilevante il luogo di materiale prestazione del servizio ai fini della territorialità - rimane però in vigore esclusivamente per servizi resi a committenti non soggetti passivi (privati) e per le prestazioni di servizi relative all'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni di servizi accessorie connesse con l'accesso.

Ne consegue che i servizi attratti alla regola generale dell'art.7- *ter*:

diverranno oggetto di rilevazione nei modelli *Intra-Quater* se intercorrono tra soggetti comunitari;

saranno soggetti ad autofattura/integrazione laddove richiesti da soggetti passivi nazionali.

ESEMPIO 1

Azienda italiana IT riceve da Azienda spagnola ES servizi di organizzazione per una fiera tenutasi in Francia. Si chiede il trattamento Iva dell'operazione.

L'Azienda italiana riceverà dall'Azienda Spagnola una fattura senza applicazione dell'imposta spagnola; procederà poi all'integrazione della suddetta fattura con applicazione dell'imposta italiana e a riepilogare nel modello *Intra Quater* l'acquisto intracomunitario di servizi effettuato.

ESEMPIO 2

Azienda italiana IT riceve da Azienda Svizzera CH servizi di organizzazione per una fiera tenutasi in Svizzera. Si chiede il trattamento Iva dell'operazione.

L'Azienda italiana auto fatturerà ai sensi dell'art.17, co. II, DPR n.633/72 il servizio ricevuto.

Non trattandosi di acquisto intracomunitario di servizi, l'operazione non dovrà rientrare negli elenchi riepilogativi Intrastat.

Argomento nr. 6) SOCI AMMINISTRATORI - ASPETTI PREVIDENZIALI, CONTABILI E FISCALI

Il D.L. n.78 del 31 maggio 2010 ha messo fine all'annosa questione previdenziale dei soci/amministratori di società a responsabilità limitata che svolgono attività commerciale e ricevono un compenso amministratori.

Ad oggi costoro, se la loro attività lavorativa svolta in azienda rispetta il requisito della **prevalenza**, devono iscriversi alla gestione commercianti seppur iscritti alla gestione separata.

L'articolo 12, co.11 del D.L. n.78/10 costituisce interpretazione autentica dell'art.1, co.208 della


L. n.662/96; da ciò discerne che essa si rende applicabile in modo retroattivo.

Nella pratica può quindi accadere che l'Inps richieda agli amministratori/lavoratori il versamento dei contributi, oltre agli interessi ed alle sanzioni, per gli anni precedenti (nel massimo di cinque che corrisponde al termine di prescrizione dei contributi previdenziali).

Al contempo l'Inps sarà obbligata a restituire il maggior contributo previdenziale versato alla gestione separata.

Ricordiamo infatti che l'aliquota della gestione separata varia a seconda che il soggetto sia o meno iscritto ad altra gestione obbligatoria (commercianti, dipendenti o pensionati).

Per il 2010 (ed anche per il 2011) le aliquote contributive dovute alla gestione separata sono fissate:



Quindi in caso di iscrizione alla gestione commercianti dell'amministratore, la differenza tra le due aliquote dovrà essere restituita.

Per la restituzione delle somme versate in eccesso è necessario presentare nuovamente le denunce contributive mensili relative ai versamenti dei compensi amministratori (UNIEMENS) e poi comunicare all'Inps, in carta semplice, l'intenzione di chiedere "il rimborso" da utilizzare in compensazione.

L'Inps provvederà a modificare la posizione di debito/credito dell'azienda generando per il maggior versato un credito pari alla somma dei 2/3 contributi a carico ditta e dell'1/3 trattenuto al socio/amministratore.

Sarà compito poi della ditta restituire al socio/amministratore in termini finanziari quanto avuto in rimborso (l'1/3 trattenuto).

Aspetto contabile

Dal punto di vista contabile, l'azienda rileverà in dare di Stato patrimoniale il credito verso l'Inps pari ai 3/3 dei contributi versati, in avere una sopravvenienza attiva pari ai 2/3 dei contributi carico ditta e il residuo 1/3 in avere come debito verso gli amministratori per la trattenuta subita:

CREDITO vs Inps per	a		
		Sopravvenienza attiva	
		Debiti v/s amministratori	

Il credito sarà utilizzato attraverso la riduzione dei contributi inps dovuti che saranno quindi versati al netto tramite modello F24.

Tale credito sarà da iscrivere in bilancio, secondo il dettato del principio contabile n. 15, quando cioè esista effettivamente l'obbligazione di terzi verso l'impresa.

La sopravvenienza attiva sarà di natura ordinaria in ossequio al principio contabile 12.

Aspetto fiscale

La sopravvenienza attiva verrà tassata ai fini Ires nell'esercizio di iscrizione in bilancio mentre non scontrerà tassazione ai fini Irap in quanto correlata a componenti negativi in precedenza non dedotti.

Quanto alla tassazione in capo al socio/amministratore per il terzo restituitogli dalla società, esso sarà soggetto a tassazione separata ex art.17, co.1, lett. n bis) del Tuir, salvo la parte relativa all'anno per il quale non si è avuto ancora conguaglio. In questo caso il rimborso verrà defalcato dai contributi versati e darà origine ad un minore onere deducibile.

**Argomento nr. 7) ENTRO IL 31 MARZO 2011 OBBLIGO DI INVIO TELEMATICO PER FRUIRE DELLA
DETRAZIONE DEL 55%**

I contribuenti che intendono beneficiare della detrazione d'imposta del 55% per le spese di riqualificazione energetica degli edifici devono obbligatoriamente comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese sostenute nel periodo d'imposta 2010 **entro** **il** **prossimo** **31 marzo 2011**, qualora gli interventi non siano ancora terminati alla data del 31 dicembre 2010.

La comunicazione NON deve essere inviata quando:

- ➔ i lavori sono iniziati e conclusi nel periodo d'imposta 2010;
- ➔ nel periodo d'imposta 2010 non sono state sostenute spese;
- ➔ i lavori siano iniziati anteriormente al 2010 e si siano conclusi nel corso del 2010.

Le regole di presentazione

La detrazione del 55% per la realizzazione di interventi volti al risparmio energetico degli edifici è attualmente in vigore per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2011 (proroga recata dalla

L. n.220/10, Legge di stabilità 2011) per:

- ➔ interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti;
- ➔ interventi sull'involucro di edifici esistenti;
- ➔ interventi di installazione di pannelli solari;
- ➔ interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

Sul sito web dell'Agenzia delle Entrate sono disponibili:

- ▶ il modello da inviare in via telematica;
- ▶ le istruzioni per la compilazione.

Le istruzioni per la compilazione del modello specificano che lo scopo dell'invio dei dati all'Agenzia delle Entrate è quello di comunicare l'ammontare delle spese sostenute in ogni periodo d'imposta per consentire il monitoraggio dell'onere a carico di ogni bilancio erariale derivante dalla detrazione di imposta.

Con riferimento alla scadenza del 31 marzo 2011, la comunicazione va inviata relativamente alle spese sostenute nel 2010 per lavori che proseguono oltre il 31 dicembre 2010.

I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, devono inviare la comunicazione entro il 90° giorno successivo al termine del periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese per interventi non ancora conclusi a quella data.

Modalità di trasmissione

SEDE DI SARONNO:
21047 - SARONNO - VA
VIA RAMAZZOTTI, 20
TEL: + 39.02.25060267
FAX: + 39.02.25060260

SEDE DI MILANO:
20122 - MILANO - MI
VIA DURINI, 27
TEL: +39.02.783291
FAX: +39.02.783833

La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente per via **telematica** entro il 31 marzo 2011 direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato. Per le spese che saranno sostenute nel 2011 relativamente a lavori che proseguiranno anche nel 2012 dovrà essere presentata una nuova comunicazione telematica entro il 31 marzo 2012.

Si evidenzia che l'adempimento in esame non sostituisce in alcun modo l'ulteriore obbligo previsto per fruire della detrazione del 55% consistente nella trasmissione all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito web <http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/>, dei dati relativi agli interventi realizzati. Si tratta, infatti, di adempimenti che hanno due diverse finalità.

Inadempimento

L'Agenzia delle Entrate nella C.M. n.21/E/10 esamina le conseguenze nel caso di mancata presentazione della comunicazione. In particolare, atteso che la norma non disciplina le ipotesi di mancato o irregolare assolvimento dell'adempimento, si ritiene che la mancata osservanza del termine stabilito e l'omesso invio del modello non possano comportare la decadenza dal beneficio fiscale in commento; deve ritenersi, invece, applicabile la **sanzione** in misura fissa (da €258 ad €2.065) prevista per l'omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie.

Argomento nr. 8) REVERSE CHARGE, CELLULARI E PERSONAL COMPUTER

A far data dal 1° aprile 2011, alla cessione di telefoni cellulari e di componenti dei *personal computer* (microprocessori) si applicherà il meccanismo del *reverse charge* (di cui all'art.17, co.6, del DPR n.633/72), quindi il soggetto tenuto al versamento dell'Iva per effetto dell'inversione contabile sarà l'acquirente.

Tale previsione, inizialmente rivolta sia al commercio all'ingrosso che a quello al dettaglio, è stata oggetto di una recente interpretazione della Agenzia delle Entrate, C.M. n.59 del 23 dicembre 2010.


L'intervento si è reso necessario per garantire che la norma non si prestasse a frodi: il rischio era che, approfittando dell'inversione contabile, qualsiasi persona, non soggetto passivo d'imposta, potesse recarsi in un negozio, usare una partita Iva di altri ed acquistare di fatto con uno sconto del 20%.

L'Agenzia delle Entrate ha quindi chiarito che il *reverse charge*, nella vendita dei telefoni cellulari e *personal computer*, si applicherà fino alla "fase distributiva che precede il dettaglio".

Questo permetterà a coloro che si rivolgono per l'acquisto di tali beni ad un negozio al dettaglio di vedersi applicata la normale procedura, ovvero fattura di acquisto con Iva.


Sarà quindi ancora possibile, tenendo sempre presente i limiti previsti dalla norma fiscale, applicare la detrazione dell'Iva in acquisto.

In sintesi:



Per completezza segnaliamo che la citata circolare chiarisce poi che il meccanismo del *reverse charge* non si rende applicabile nel caso in cui il cedente sia un soggetto passivo d'imposta che opera nel regime dei minimi e che in caso di violazione degli obblighi connessi al meccanismo dell'inversione contabile si applicano le sanzioni previste dal co.9-bis dell'art.6 del D.Lgs. n.471/97.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.



Dr. Lodovico Scolari